

1. *Lo sportello della Caritas Ambrosiana*¹

1.1 La scelta di fare tutela

Caritas Ambrosiana ha realizzato uno sportello Legale di consulenza aperto alle richieste non solo della realtà Milanese ma Lombarda nel suo complesso. Una simile realizzazione sarebbe stata impossibile, se non fosse stata preceduta da un lungo percorso di costruzione degli strumenti culturali ed operativi necessari per offrire reale assistenza alla vittime della tratta.

Fin dagli anni '90 la presenza di donne, prevalentemente straniere, vittime di tratta e sfruttamento sessuale e la richiesta di ospitalità da parte di alcune di loro, hanno sollecitato l'attenzione della Caritas Ambrosiana che sempre più ha acquistato consapevolezza di un fenomeno lesivo di qualsiasi diritto umano e che vedeva ancora una volta il corpo della donna oggetto di violenza e di mercificazione, in condizioni che frequentemente si rivelavano di vera "schiavitù". Già dal 1994 la Caritas Ambrosiana ha offerto ascolto ed ospitalità alle donne che scappavano dal racket; nella consapevolezza che tali interventi non fossero sufficienti e considerata la complessità del problema, ha avviato contemporaneamente all'accoglienza, attività di studio, di sensibilizzazione della comunità cristiana e civile, di promozione di interventi a livello istituzionale e del privato sociale, di tutela e difesa dei diritti delle donne, nell'ottica di offrire loro una piena cittadinanza.

La scelta di realizzare interventi di tutela legale delle donne vittime di tratta e sfruttamento a fini sessuali, e quindi di partecipare attivamente alla sperimentazione dello sportello preposto, si inserisce dunque nella più ampia cornice della tutela della persona e dei suoi diritti. L'impegno culturale ed il lavoro al fianco delle donne, la coniugazione tra difesa dei diritti delle donne e la protezione delle stesse, che hanno portato all'ottenimento di uno strumento forte come l'art.18 del D.Lgs. 286/98 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"², rimane attuale; infatti, le resistenze incontrate nell'attuazione dell'art.18 ci conducono a continuare ad individuare strumenti che lo vadano a

¹ Il capitolo è frutto della riflessione collettiva di tutti gli operatori Caritas coinvolti nella sperimentazione del progetto WEST: Claudia Biondi, Palma Felina, Massimo Gestra, Valentina Pedroli, Marco Quiroz Vitale.

² Da qui in poi, per convenzione, art.18.

legittimare nei suoi due percorsi, e che quindi diano valore alle testimonianze delle donne, le accolgano e le sostengano globalmente.

È all'interno di questa cornice, quindi, che si inserisce l'attività di tutela dello sportello legale; una tutela che, dal punto di vista amministrativo, è volta a intervenire a supporto di una vulnerabilità che continua ad esistere nell'ottenimento dei permessi di soggiorno e, dal punto di vista processuale, riconosce e tutela la donna come vittima di reato, accompagnandola nell'iter processuale. L'attività realizzata, da un lato, potrebbe essere letta come una risposta alle inadeguatezze di un sistema amministrativo e giudiziario, come quello italiano, certamente perfettibile, ma, dall'altro, è stata voluta e realizzata dalla Caritas Ambrosiana, dagli operatori sociali e dai legali che vi hanno partecipato – e probabilmente da alcune delle donne che hanno fruito del servizio – come forma di lotta per l'affermazione di un diritto finalmente “proprio” e la realizzazione di un “dovere”, per usare le parole di Rudolf Jhering, della persona verso se stessa e verso la comunità (Jhering, 1872).

1.2 La struttura dello sportello

Lo sportello di tutela legale ha rappresentato la sperimentazione di un modello di supporto e tutela legale sia nella fase di un primo contatto per consulenza e orientamento, sia in relazione alla denuncia degli sfruttatori e nel successivo procedimento penale, garantendo alle donne l'accessibilità agli strumenti di procedura amministrativa e penale esistenti.

Come previsto da Progetto (azione 4.4.) lo sportello ha offerto:

- Consulenza legale relativa alle leggi sulla tratta degli esseri umani ed all'applicazione dell'art.18.
- Sostegno per il disbrigo delle pratiche relative all'ottenimento dei permessi di soggiorno secondo i due iter previsti dalla legge sociale e giudiziario (art. 18).
- Consulenza e tutela legale durante l'iter processuale.
- Attivazione di una rete di legali nelle città sedi di procedimenti penali.
- Sensibilizzazione e supporto per l'ottenimento del gratuito patrocinio.

Il progetto si è sviluppato in continuità ad interventi già predisposti e garantiti dal nostro Servizio (Servizio Disagio Donne – Se.D) ed ha consentito l'accessibilità e la fruibilità, e quindi il potenziamento dell'offerta di un servizio legale, a Enti Istituzionali, Enti Religiosi o Enti del privato sociale; ha previsto l'ampliamento della rete di legali sul territorio intra ed interregionale e la sistematizzazione degli interventi, offrendo appuntamenti

settimanali con avvocati e operatori sociali, utilizzando strumenti nuovi più consoni alla raccolta di informazioni e facilitanti il lavoro (schede di rilevazione e raccolta dati). Infine è stata approfondita la riflessione sulle buone prassi e l'integrazione dell'intervento legale e sociale.

A partire dalle consulenze e dai supporti legali offerti alle donne è possibile delineare prassi/ procedure da noi sperimentate ed adottate, che hanno caratterizzato le differenti fasi di lavoro.

1.2.1 L'accesso

Il servizio era attivo tre pomeriggi alla settimana dalle 14.00 alle 17.00 ed il primo contatto è sempre avvenuto telefonicamente; le richieste erano accolte dall'assistente sociale, sempre presente nello sportello, e che quindi è stato il primo interlocutore per che vi si è rivolto. In questa fase è stata utilizzata una scheda telefonica (*allegato 1*) in cui sono state raccolte le prime informazioni relative alla donna ed alla richiesta formulata. Le donne non si sono rivolte personalmente allo sportello, bensì sempre attraverso l'accompagnamento e la mediazione dagli operatori dei Servizi e le Associazioni che le seguono nel percorso di protezione sociale. Questo ad evidenziare il fondamentale ruolo svolto da tali realtà, che garantiscono la presa in carico della donna e l'accompagnamento in tutto il suo percorso di protezione e reinserimento sociale e con cui si sono potuti realizzare interventi integrati e sinergici.

1.2.2 L'analisi della domanda

L'analisi della domanda, la lettura ed interpretazione del bisogno espresso e/o di quello latente, al fine di determinare la pertinenza o meno della richiesta³ è stata svolta dall'assistente sociale; in questa fase l'attività di filtro ed analisi conduceva all'accoglienza della domanda o all'eventuale invio ad altro servizio.

Valutata la pertinenza della richiesta ne conseguiva:

³ Si è ritenuta pertinente la richiesta rientrante nelle unità di offerta del servizio e che sono state precedentemente esposte.

- una consulenza telefonica, senza seguito, offerta dall'assistente sociale stessa: è il caso, per esempio, di richieste di informazioni relative alle leggi sulla tratta e all'applicazione dell'art.18;
- oppure un appuntamento presso la sede dello sportello per approfondire la situazione;
- oppure un appuntamento telefonico per la consulenza con il legale nei giorni di sua presenza allo sportello.

1.2.3 La presa in carico

Nella misura in cui la situazione veniva presa in carico, questo ha previsto:

- l'apertura del fascicolo relativo alla donna per cui era richiesta una consulenza e la compilazione di apposita modulistica per la raccolta di dati (*allegati 2 -3 -4*);
- la raccolta di informazioni specifiche e circoscritte e della documentazione in possesso⁴ (*allegato 5*);
- la valutazione della situazione e dell'intervento/consulenza possibile;
- la realizzazione dell'intervento legale: amministrativo, penale o civile.

Le competenze sociali e giuridiche e l'integrazione delle differenti professionalità, mantenendo e valorizzando la distinzione dei ruoli, si è rivelata risorsa preziosa per l'intervento nel suo complesso, garantendo una consulenza che potesse essere esaustiva ed efficiente. Ha consentito una puntuale distinzione delle funzioni, e quindi una efficace organizzazione del lavoro, laddove si sono realizzati interventi di specifica competenza dell'una o dell'altra parte.

Il ruolo dell'assistente sociale all'interno dello sportello è stato di facilitazione dell'incontro tra la richiesta inoltrata da parte delle varie Associazioni ed Enti ed i legali; ha favorito la mediazione e la messa in rete degli interventi e delle funzioni esercitate dai diversi soggetti durante le fasi della consulenza e dell'accompagnamento, tenendo insieme l'intero intervento; ha svolto una consulenza diretta per tutte le situazioni che non hanno necessitato l'attivazione del legale.

L'integrazione delle funzioni sociali e legali si è costruita e realizzata nel lavoro sinergico tra l'assistente sociale, l'avvocato e gli operatori dei servizi,

⁴ Questi dati potevano essere o già in possesso dell'Ente/ Associazione oppure da raccogliere ex-novo.

reso possibile dagli incontri presso lo sportello, dai costanti confronti ed aggiornamenti, dalla condivisione e coprogettazione degli interventi stessi. La sinergia attuata ha permesso interventi ai vari livelli, comprensivi della globalità della situazione e calibrati sulla base delle esigenze, della storia e del percorso amministrativo/ processuale della donna stessa.

L'interazione delle funzioni e la collaborazione vissuta, ha reso possibile un ampliamento delle conoscenze e delle modalità operative di tutti i soggetti coinvolti, lo sviluppo di un costante interesse reciproco, e quindi non settoriale, verso l'intervento concordato ed il monitoraggio condiviso rispetto allo sviluppo delle azioni svolte. Il lavoro di rete, proprio dell'intervento sociale, è divenuto, in tal modo, patrimonio anche del intervento giuridico ed è in via di potenziamento, soprattutto nella costruzione di una rete di legali che operino nelle diverse sedi dei procedimenti (nella fattispecie Verona, Bologna, Udine, Padova).

1.3 La casistica

Lo Sportello di Milano ha ricevuto, durante il periodo di attivazione, molte richieste di intervento o segnalazioni; ne sono state valutate pertinenti venticinque (cfr. Tab. 1).

Tab. 1 – Casi affrontati dallo sportello – gennaio 2004 – dicembre 2004

<i>RISPOSTE DELLO SPORTELLLO</i>	<i>casi pertinenti</i>	<i>casi definiti</i>	<i>casi ancora attivi</i>
Attivazione di consulenza legale	22	12	10
Risposta telefonica	2	2	0
Invio ad altro servizio*	1	1	0
<u>TOTALE</u>	25	15	10

* invio allo sportello di Varese per competenza territoriale.

Le donne cui gli interventi si riferiscono sono di età compresa tra i 18 e i 35 anni e di diversa provenienza geografica: albanese, bosniaca, nigeriana, ghanese, rumena, moldava, russa, dominicana; il numero assoluto dei casi trattati è tuttavia poco significativo ed insufficiente per effettuare analisi di tipo quantitativo sulla provenienza, l'età o altre caratteristiche personologiche dell'utenza.

Ad eccezione di due privati che si sono rivolti direttamente al nostro sportello, tutte le altre donne erano seguite da Enti Istituzionali, Enti Religiosi o Enti del privato sociale della Regione Lombardia. Si evidenzia che sono pervenute richieste anche da fuori regione (Teramo e Firenze) e fuori territorio nazionale (Sarajevo): in tal caso le Associazioni si sono rivolte al nostro sportello per richiedere sia una consulenza legale che un accompagnamento processuale per donne i cui processi erano in corso presso Tribunali con sedi lombarde. Anche questo elemento è, del resto, del tutto atteso in quanto lo Sportello si è programmaticamente rivolto agli Enti che sul territorio regionale si occupano di assistenza alle vittime del traffico di esseri umani, fornendo loro un servizio di secondo livello: la consulenza socio-giuridica appunto.

La diversità dei territori interessati quali sedi processuali ha richiesto l'individuazione di alcuni avvocati professionisti operativi in altre città (Lodi, Bologna, Padova...), lavorare in sinergia con loro e creare una rete di legali a cui poter fare riferimento nelle azioni future.

Come è facile intuire, la maggior parte degli interventi è stata sviluppata attraverso la cooperazione tra l'assistente sociale e i legali. In particolare non è mai mancata una fase di "Consulenza orientativa" (cfr. Tab.2). Tale tipo di intervento è stato rivolto, in primo luogo, agli operatori dei vari Enti che hanno segnalato problematiche giuridiche allo Sportello, e si è svolta congiuntamente attraverso colloqui nella sede dello sportello alla presenza di operatori sociali ed avvocati; in tali occasioni i diversi "saperi" quello legato al lavoro sociale e quello strettamente giuridico hanno potuto fondersi per fornire chiare e complete spiegazioni agli operatori "sul campo". In secondo luogo la "Consulenza orientativa" è stata rivolta alle donne coinvolte nelle richieste di intervento. Nella maggior parte dei casi le donne hanno partecipato ai colloqui; in altri casi si è preferito lasciare che fossero gli operatori dei vari Enti, che avevano in carico la donna, a trasmettere le informazioni giuridiche orientative, pur lasciando la donna pienamente libera di rivolgersi successivamente allo sportello per avere altre delucidazioni. Il cuore dell'intervento dello sportello è consistito, pertanto, nel rendere accessibile l'universo delle informazioni giuridiche alle vittime dei reati o alle donne che avessero problemi di tipo amministrativo (tipicamente il rilascio del permesso di soggiorno art. 18).

Tale forma di consulenza è stata risolutiva in poco più di un terzo dei casi: otto su ventidue.

Spesso è stato, invece, necessario attivare una rete di avvocati, sempre coordinati dai legali dello sportello, in grado di svolgere una più penetrante azione di “assistenza alle parti offese”. Nella maggior parte dei casi l’assistenza è consistita nella presa di contatto con polizia giudiziaria e pubblici ministeri in fase di indagine; nella presenza come legali di parte offesa allo svolgimento delle udienze preliminari e nella verifica, per lo più *ab externo* dell’andamento dei processi in cui le vittime non hanno scelto di costituirsi formalmente come parti civili. Tale attività è stata utile sia per fornire agli operatori sociali che alle donne informazioni precise sull’*iter* procedimentale e processuale che li coinvolgeva; in alcuni casi l’assistenza alla parte offesa si è tradotta nella presentazione di memorie integrative rispetto alle incomplete denunce a suo tempo sporte, nella presentazione di istanze tendenti al dissequestro di beni o documenti personali delle vittime, o all’emissione del parere favorevole al rilascio del permesso di soggiorno art. 18. L’attività di assistenza, associata a quella di consulenza orientativa, è stata sufficiente a soddisfare le richieste di intervento legale in un terzo, circa, dei casi: sette su ventidue.

In un certo numero di casi (tre su ventidue) è stato necessario passare ad una fase più tecnica di assistenza legale che abbiamo chiamato “Tutela”.

Si è trattato:

- della difesa penale di una vittima della tratta imputata di violazione della disciplina sull’ingresso e soggiorno sul territorio nazionale stabilita dal T.U. sull’immigrazione;
- della difesa di una vittima costituitasi parte civile, con procedimento in Assise d’appello;
- del ricorso amministrativo avverso il diniego al rilascio di un permesso di soggiorno art. 18 T.U. immigrazione.

L’esiguità dei casi di tutela non può trovare una spiegazione unitaria, in quanto, probabilmente, molti ed indipendenti fattori vi hanno concorso.

Poche o pochissime sono le donne vittime della tratta che siano anche imputate in procedimenti penali in qualche modo connessi con le pratiche di sfruttamento cui erano assoggettate ovvero in procedimenti penali correlati con la violazione della disciplina del T.U. sull’immigrazione. L’unico caso trattato, peraltro molto significativo, si è positivamente concluso con il proscioglimento dell’imputata. Il felice esito della vicenda è stato determinato dalla tempestiva tutela in giudizio supportata da relazioni e documentazioni provenienti dai servizi sociali territoriali (Comune di Milano) e dall’ente che ospitava la giovane.

Uno solo è stato il caso di difesa in sede amministrativa del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno art 18; infatti un precedente problema analogo è stato risolto “di fatto”, dagli effetti dell’ultima sanatoria. Sarebbe troppo ottimistico ritenere che la mancanza di ricorsi sia determinata dalla assenza di problemi in merito al rilascio dei permessi per finalità umanitaria; raramente, però, le difficoltà applicative con le Questure sfociano in veri e propri contenziosi. La modalità prevalente di gestione della conflittualità tra Enti di protezione delle vittime, donne e Questure, è di tipo “contrattato”; in quest’ambito la Questura è sollecitata a fare buon uso della propria residua discrezionalità, concedendo il permesso di soggiorno sulla base non solo di elementi di provenienza “giudiziaria”, ma anche di elementi di valutazione offerti dagli operatori sociali. Tutto ciò inevitabilmente conduce ad una applicazione dell’art. 18 “a macchia di leopardo” in cui tanto più forte è il sostegno sociale alle donne straniere tanto più strutturato e bilanciato appare l’esercizio dei poteri discrezionali delle Questure.

Infine, in un unico caso si è offerta tutela penale ad una vittima della tratta costituitasi parte civile. E’ da ricordare che la costituzione di parte civile può avvenire dal momento in cui è esercitata l’azione penale sino alle fasi preliminari dell’udienza dibattimentale. Sulla scorta di questo elemento procedurale possiamo ritenere il dato numerico poco significativo, in relazione ad un arco temporale così ristretto come quello in cui si è sviluppato il Progetto WEST: è evidente, infatti, che alcuni procedimenti ancora in fase di indagini non fossero ancora “maturi” per una eventuale costituzione di parte civile (ancora possibile) ed altri fossero invece stati “segnalati” allo sportello troppo tardi: quando la costituzione non sarebbe stata neppure più astrattamente possibile. Occorre tuttavia segnalare che, nella maggior parte dei casi in cui gli autori del reato siano latitanti o privi di beni su cui rivalersi, la costituzione di parte civile rimane priva di effetti pratici positivi sul patrimonio delle vittime; questo fatto (di cui le vittime sono rese edotte in sede di consulenza orientativa) di solito non incentiva a richiedere questa forma di tutela. Infine, la costituzione di parte civile nel processo penale nei confronti dei propri sfruttatori, acquista un significato simbolico notevole che spesso atterrisce le vittime, già costrette, *obtorto collo*, a sporgere denuncia per entrare a far parte di programmi di protezione sociale. L’insieme di questi fattori, con l’incontestabile dato temporale, rende il ricorso alla speciale tutela della costituzione di parte civile un rimedio piuttosto residuale. Anche rispetto all’intervento legale, protrattosi solo per un anno, i numeri dei casi seguiti è troppo esiguo per poter effettuare delle analisi quantitative che abbiano qualche significato. Di seguito riportiamo la tabella (cfr. Tab.2) descrittiva di tutte le situazioni seguite dallo sportello e degli interventi realizzati.

Tab. 2 – Casi intervento legale – gennaio 2003 – dicembre 2004

<i>Casi seguiti</i>	<i>Foro competente</i>	<i>Posizione processuale della donna *</i>	<i>Reati contestati</i>	<i>Posizione amministrativa delle donne</i>	<i>Tipo di intervento</i>
CASO 1	Milano	Testimone	Art. 600 c.p.	Ignota	Consulenza orientativa
CASO 2	Milano – Como	Parte offesa – fase di indagine	609, 582, 585 c.p.; L. 75/1958 (Merlin)	Sprovvista di pds	Consulenza e tutela in sede amministrativa; assistenza in sede penale
CASO 3	Milano	Parte offesa – fase di indagine	L. 75/1958 (Merlin)	Concesso pds a seguito d'intervento	Consulenza orientativa e assistenza nelle indagini
CASO 4	Milano – Roma	Parte civile – fase Cassazione	L. 75/1958 (Merlin) – art. 602 e art. 416 c.p.	Munita di pds	Consulenza e tutela in sede penale
CASO 5	Lodi	Parte offesa – fase Tribunale	L. 75/1958 (Merlin)	Munita di pds	Consulenza orientativa
CASO 6	Bergamo	Imputata	Art. 14 comma V ter Testo Unico immigrazione	Sprovvista di pds	Consulenza orientativa

CASO 7	Milano	Parte offesa – fase Tribunale	L. 75/1958 (Merlin)	Munita di pds	Consulenza orientativa e assistenza in sede penale
CASO 8	Milano	Parte offesa – fase Tribunale	L. 75/1958 (Merlin)	Munita di pds	Consulenza orientativa e assistenza in sede penale
CASO 9	Como	Parte offesa – fase Tribunale	L. 75/1958 (Merlin)	Sprovvisa di pds ottenuto a seguito di sanatoria	Consulenza orientativa
CASO 10	Milano	Testimone	L. 75/1958 (Merlin)	Munita di pds	Consulenza orientativa
CASO 11	Verona	Parte offesa – fase Tribunale	L. 75/1958 (Merlin)	Munita di pds	Consulenza orientativa e assistenza in sede penale
CASO 12	Verona	Parte offesa – fase Tribunale	L. 75/1958 (Merlin)	Sprovvisa di pds	Consulenza orientativa

CASO 13	Milano	Parte offesa – fase Tribunale	Art. 12 comma 3 e 3 ter Testo Unico immigrazione; art. 611 c.p. e L. 75/1958 (Merlin)	Munita di pds	Consulenza orientativa e assistenza in sede penale
CASO 14	Monza	Imputata	Art. 14 comma V bis Testo Unico immigrazione	Concesso pds a seguito d'intervento	Consulenza orientativa e tutela in sede penale con proscioglimento dell'imputata
CASO 15	Bergamo - Brescia	Parte civile – fase Appello	L. 75/1958 (Merlin)	Residente all'estero	Consulenza orientativa e assistenza in sede penale
CASO 16	Bologna	Parte offesa – fase Tribunale	Art. 600, 609, 582, 585 c.p.; L. 75/1958 (Merlin) e art. 12 comma V Testo Unico immigrazione	Munita di pds	Consulenza orientativa e assistenza in sede penale
CASO 17	Crema	Denunziante	Art. 600 c.p.	Sprovvisa di pds	Consulenza orientativa
CASO 18	Milano	Denunziante	L. 75/1958 (Merlin)	Sprovvisa di pds	Consulenza orientativa

CASO 19	Padova	Denunziante	L. 75/1958 (Merlin)	Munita di pds	Consulenza orientativa
CASO 20	Milano	Parte offesa – fase Tribunale	L. 75/1958 (Merlin)	Revoca pds e richiesta di un nuovo	Consulenza orientativa
CASO 21	Milano	Parte offesa – fase Tribunale	Art. 594, 605, 612 c.p.; art. 12 12 comma 3 ter Testo Unico immigrazione	Munita di pds	Consulenza orientativa e assistenza in sede penale
CASO 22	Monza	Parte offesa – fase Tribunale	L. 75/1958 (Merlin); art. 605, 609 bis, 609 ter, 609 septies c.p.	Munita di pds	Consulenza orientativa e assistenza in sede penale

* Legenda: *Denunciante* è la donna che, prima dell'inizio del procedimento penale, porta a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria un fatto configurabile come reato; *Parte Offesa* è la donna che, nell'ambito del procedimento penale, o in fase di indagini, è individuata quale titolare dell'interesse tipico offeso dal reato; *Testimone* è la donna al corrente di fatti rilevanti per un procedimento penale, che viene chiamata dall'accusa o dalla difesa a riferire di essi al Giudice.

Procediamo con una analisi qualitativa dei dati proponendo due casi di studio di maggior interesse, che possano essere esemplificativi e rappresentativi degli interventi realizzati.

1.3.1 Il caso di S. B.

Breve presentazione della storia

S.B. è una ragazza russa di 19 anni che ha sporto denuncia presso i Carabinieri di un Comune lombardo contro tre uomini (due albanesi e un italiano) per reati inerenti lo sfruttamento della prostituzione, la violenza sessuale ed il sequestro di persona

Nel 2003 veniva presa in carico dall'Ufficio Stranieri del Comune di Milano ed accolta in programma di protezione e reinserimento sociale presso una comunità di prima accoglienza di un Ente del privato sociale. Nel 2004 la ragazza passava alla seconda accoglienza per poi proseguire il progetto di vita in una situazione di maggiore autonomia.

Iniziato il percorso di comunità la ragazza presentò, tramite i servizi sociali del Comune di Milano, l'istanza volta all'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari – protezione sociale previsto dall'art.18.

In assenza di parere favorevole del Pubblico Ministero, la Questura di Milano rigettò l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dalla ragazza e le venne notificato l'ordine di allontanamento dal territorio italiano, a cui non ha fatto seguito il decreto di espulsione.

Richiesta pervenuta di intervento

L'Ente si rivolse allo sportello di tutela legale per una consulenza. Venne fissato un appuntamento alla presenza del legale invitando la ragazza e l'operatore di riferimento del Comune di Milano ponendo come temi essenziali la comprensione delle ragioni per cui la richiesta di pds non era stata accolta e le possibili forme di tutela legale in merito.

Azioni poste in essere

Per realizzare un' effettiva tutela della donna, in un caso come questo, si sono resi necessari interventi plurimi e coordinati.

I legali dello sportello tramite i contatti con l'Ufficio stranieri del Comune di Milano, hanno ottenuto, attraverso un' apposita istanza di accesso ai documenti amministrativi, tutta la documentazione agli atti di tale ufficio, utile per ricostruire il tipo di intervento sociale posto in essere in favore della donna.

Un legale, appartenente alla rete di assistenza e tutela, esperto in diritto amministrativo, ha introdotto un ricorso amministrativo con cui si provvedeva ad impugnare il parere sfavorevole del Pubblico Ministero e il diniego di rilascio del permesso di soggiorno da parte del Questore di Milano. In occasione della costituzione in giudizio della Questura, si apprese che il Pubblico Ministero procedente, aveva per tre volte espresso parere contrario al rilascio del permesso di soggiorno; i primi due pareri vennero rilasciati senza motivazione, mentre il terzo recava la seguente "[...] si esprime parere contrario al rilascio del permesso di soggiorno, mancando totalmente sia il requisito della attualità e gravità del pericolo, sia soprattutto l'efficace contributo, atteso che la straniera non ha mai fattivamente collaborato né durante le indagini né durante il processo [...]".

A questo punto si è reso necessario depositare una nomina come difensore di parte offesa nel procedimento penale originato dalla denuncia della donna, per acquisire ogni informazione potenzialmente utile per coltivare positivamente il ricorso amministrativo.

Situazione attuale

Il caso non è ancora concluso né sono stati assunti provvedimenti giudiziari rilevanti

1.3.2 Il Caso di A.S.

Breve presentazione della storia

A.S. è una ragazza albanese di 18 anni presa in carico nel 1998, da un Ente del privato sociale di Milano e accolta presso la struttura di prima accoglienza ad indirizzo segreto dell'Ente stesso, dove è stata seguita per il programma di protezione e reinserimento sociale. Dopo tre mesi di permanenza in comunità ha sporto denuncia presso un Commissariato di zona contro l'uomo che per due volte l'aveva condotta in Italia a prostituirsi e la donna che aveva creato i contatti e organizzato i viaggi; la denuncia prevedeva i delitti di sequestro di persona, induzione e sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale, lesioni personali e riduzione in schiavitù. Questo ha permesso di ottenere uno dei primi permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari a Milano.

Dopo circa un anno la ragazza, sempre seguita dallo stesso Ente, si è trasferita in un pensionato per donne e ha iniziato a svolgere un'attività lavorativa, ottenendo la trasformazione del permesso di soggiorno da "umanitario" a "motivi di lavoro"; nel 2001 ha concluso il progetto di assistenza ed

integrazione previsto dall'art.18 ed attualmente vive con il compagno e con la loro figlia di 3 anni.

Nel corso del progetto la ragazza, parte offesa, è stata sentita sia come teste nel procedimento penale a carico delle persone da lei denunciate, sia come persona informata dei fatti nel procedimento penale a carico di altri imputati, a seguito di una denuncia sporta da un'altra ragazza. In entrambe le occasioni è stata assistita da un legale per gli aspetti processuali e accompagnata dall'assistente sociale del servizio per ricostruire la propria storia in vista degli interrogatori nel processo. La situazione delicata di A.S. e la sua giovane età, hanno reso necessario un intervento sociale ed educativo, per poter rielaborare quanto successo, per essere rinforzata sul percorso che stava compiendo e rassicurata rispetto alle paure di possibili ritorsioni su di sé e la propria bambina.

Richiesta pervenuta ed intervento svolto

Nel 2004, ad anni di distanza dall'inizio del procedimento penale, non ancora conclusosi, la ragazza è stata nuovamente citata come teste contro la donna albanese da lei denunciata. Viene richiesto allo sportello, l'accompagnamento processuale.

Azioni poste in essere

Il caso analizzato è emblematico di come il tempo delle vicende processuali ed i ritmi di vita delle donne coinvolte non siano quasi mai sincronizzati o sincronizzabili. La necessità di perseguire i reati e individuare i loro autori ha condotto, in questa, come in altre analoghe vicende, a promuovere più processi e stralciare alcune posizioni di imputati che sono stati rinviati a giudizio anche molti anni dopo che i primi processi, nei confronti dei coimputati, erano stati celebrati. Ciò ha comportato, per la medesima vittima, la necessità di rivivere più volte la defatigante esperienza processuale ed affrontare più volte il rito, triste, della testimonianza dibattimentale.

In questo caso, la donna era ormai proiettata verso nuove esperienze di vita ed era legata a nuove affettività, che avevano fatto ormai "dimenticare", gli episodi oggetto di accertamento processuale.

L'attività di consulenza legale si è perciò dispiegata nella "ricostruzione" dell'ennesimo iter processuale e nella spiegazione, attraverso la mediazione e l'accompagnamento dell'operatrice sociale, dei doveri di testimonianza e del prevedibile oggetto della stessa. D'altro canto i legali hanno operato affinché la testimonianza potesse essere resa e ciò avvenisse in condizioni di sicurezza, cioè con la predisposizione di tutti gli accorgimenti previsti dal codice di rito affinché nessuno potesse intimorire il teste.

In questo caso si è provveduto a rendere, quale servizio dello sportello, ciò che abbiamo qualificato più propriamente come "Assistenza", cioè un'attività

che pur non prevedendo l'esercizio di una vera e propria tutela giurisdizionale, consenta alla parte coinvolta (in questi caso parte offesa, nella veste di teste d'accusa), di comprendere il più possibile il meccanismo legale, per non esserne spersonalizzata e schiacciata; psicologicamente si potrebbe dire che si è aiutato la donna a vincere le proprie paure, ma la rilevanza sociale e giuridica dell'assistenza prestata è stata ben altra: la donna, con le opportune informazioni e con il supporto di volta in volta necessario, può rimanere soggetto della vicenda processuale e può, in ogni caso, anche come semplice testimone, lottare per ottenere giustizia e per far emergere il proprio diritto, realizzando, come anzidetto, un dovere della persona verso se stessa e verso la comunità (Jhering, 1872).

1.4 Alcune ipotesi aperte quale contributo per una valutazione complessiva dell'esperienza dello sportello.

L'offerta del servizio dello sportello legale ha permesso una riflessione che, partendo dalle consulenze richieste e dai supporti legali offerti, ha contribuito a ri-determinare un quadro di riferimento culturale e di definizione di buone prassi relativamente all'applicazione dell'art.18 ed alla tutela delle donne nelle fasi processuali.

Lo sportello si è rivelato, inoltre, un'efficace strumento a garanzia dell'esercizio e della tutela dei diritti delle donne.

A partire da questo si possono trarre alcune conclusioni:

1. Sotto il profilo sociale, l'esperienza dello Sportello Legale ha consentito la realizzazione di un rapporto personalizzato e un intervento individualizzato, calibrato sulla storia della vittima; ciò ha permesso, nei confronti della donna, la decodifica dell'iter giuridico, e quindi la possibilità di rielaborare con lei il significato, gli obiettivi, i tempi, le azioni da realizzare; d'altra parte la decodifica delle storie e delle narrazioni delle vittime, ha permesso di tradurre in termini giuridicamente rilevanti i vissuti individuali, superando le forme più macroscopiche di emarginazione delle donne, straniere, vittime della tratta nelle loro relazioni con il sistema giuridico, fatto di riti, linguaggi e logiche estranee alla vita delle donne. E' merito del "filtro" sociale, nei termini di mediazione e decodifica, come si spiegava sopra, se sono state rese comprensibili ed accessibili le narrazioni delle donne e le loro storie; narrazioni e verità di sofferenza, pregne di significati emozionali, raccontate spesso

attraverso i loro strumenti culturali; si tratta spesso di verità terribili sublimite attraverso forme retoriche ormai recessive nei paesi occidentali, quali, ad esempio, i riferimenti a tradizioni magiche, a ritualità e simbologie, a ricostruzioni mitiche della realtà o iperboliche. L'accompagnamento sociale ha dato forza alle voci delle donne e ha consentito una rielaborazione dei vissuti ed una ricostruzione della storia capace di interloquire con Magistrature e Questure; le donne sono state aiutate a comprendere le diverse logiche dei moderni rituali processuali e le modalità espositive migliori perché quelle stesse verità venissero comprese attraverso la logica formale dei magistrati, degli avvocati, dei poliziotti e degli stessi altri operatori sociali.

2. Sotto il profilo giuridico, la conoscenza della storia delle donne e l'approfondimento di vari aspetti della loro vita, ha portato ad interventi giuridici di più ampio spettro quindi non solo ristretti al campo penale, ma coinvolgenti tutti i possibili profili di sostegno alle vittime: attività amministrativa per il rilascio del permesso di soggiorno, ricorsi amministrativi, ed anche interventi civili sia quelli tendenti al risarcimento del danno conseguente al reato sia quelli legati alla realtà familiare (come le azioni per il riconoscimento della paternità).
3. Considerando l'intervento dello sportello nel suo complesso, sembra di poter concludere che, ancora una volta, la strategia vincente nell'affrontare il problema del sostegno alle vittime della tratta consista nel lavoro di rete tra le espressioni della società civile impegnate nel settore e le Istituzioni pubbliche (Quiroz Vitale, 2002:274). Simili interventi possono, a lungo andare, avere significative possibilità di incidere su alcuni meccanismi consolidati operanti nelle organizzazioni pubbliche. Non è certo casuale che la maggior parte dei reati contestati agli sfruttatori siano quelli connessi con la violazione della Legge Merlin; i risultati evidenziati nella Tabella 2 sono infatti in perfetta linea di tendenza con ricerche di più ampio respiro svolte da Caritas Ambrosiana (Ambrosini M., 2002) e, parzialmente, dall'Associazione On The road (A.A.V.V., 2002). E' possibile cioè generalizzare i risultati dell'attività di sportello e concludere nel senso che ancora troppo limitato è il ricorso, da parte della Magistratura inquirente, alla contestazione di più gravi reati agli sfruttatori che colgano realmente il disvalore sociale della loro condotta. Basti osservare in proposito al numero esiguo di processi in cui sia stata contestata la riduzione in schiavitù (art.600 c.p.) o la

violazione dell'art. 12 del T.U. sull'immigrazione nella sua nuova formulazione e ciò malgrado indicazioni in tal senso giungano da lavori di approfondimento tecnico giuridico in questo delicato settore (Spiezia F., Frezza F., Pace N. M., 2002). L'opera di segnalazione e "lotta per il diritto" dello sportello non potrà che spingere verso la costituzione di una nuova cultura della legalità che ponga la figura della vittima e le esigenze della sua tutela al centro non solo della riflessione ma anche della prassi giuridica.

4. Ancora due risultati parziali della riflessione sull'attività del Progetto WEST possono essere in questa sede accennati. E' evidente la palese insufficienza del ricorso alla costituzione di parte civile come unica forma di efficace tutela processuale della vittima. E' possibile, in un prossimo futuro ipotizzare nuove forme di sostegno alla parte offesa, come quello previsto dall'art. 91 del Codice di Procedura Penale, secondo cui "gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute in forza di legge, tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare in ogni stato e grado del procedimento i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato". Tale disposizione, introdotta nel nostro ordinamento con la riforma del 1989 è certamente il "frutto di istanze sociali che avevano portato negli ultimi anni a forzare, forse inconsapevolmente, il concetto di parte civile per consentire l'ingresso nel processo penale ad organismi portatori di interessi diffusi o collettivi" (Chiliberti, 1993: 70), intendendosi gli interessi facenti capo ad una pluralità di soggetti e "quei tipici interessi di gruppo imputabili a collettività organizzate per il perseguimento di interessi propri della categoria" (Virga, P., 1987: 184-185). Presupposto per l'intervento nel procedimento penale di un soggetto collettivo è, dunque, l'esistenza di una legge, anche regionale, che riconosca all'ente o alla associazione finalità di tutela degli interessi lesi o anche solo messi in pericolo dalla condotta lesiva. Una coordinata utilizzazione di tale possibilità processuale, potrebbe condurre a dare maggior peso all'azione di contrasto della criminalità da parte della società civile, senza coartare la volontà delle vittime e soprattutto senza indurle ad assumere, strumentalmente, la posizione di parte civile, salvo che non lo vogliano fare veramente. Infine un accenno al tema del risarcimento del danno e all'opportunità della costituzione di un fondo per le vittime della tratta, in grado di erogare alle donne un adeguato indennizzo per le sofferenze e i danni, spesso ingenti, subiti; ci sembra una strada da percorrere, una

possibilità da studiare per tutti i casi in cui non si riesca ad ottenere, un concreto risarcimento attraverso le forme ordinarie di costituzione di parte civile o di azione civile nei confronti degli autori, accertati, dei reati.

1.5 Bibliografia

A.A.V.V., *Art. 18: tutela delle vittime del traffico di esseri umani e lotta alla criminalità (L'Italia e gli scenari europei)*, On The Road Edizioni, Martinsicuro 2002;

Ambrosini M., (a cura di) *Comprate e vendute. Una ricerca su tratta e sfruttamento di donne straniere nel mercato della prostituzione*, Angeli, Milano 2002;

Chiliberti A., *Azione civile e nuovo processo penale*, Giuffrè, Milano 1993;

Jhering R., *Der Kampf un's Recht*, (1872), Trad. It. di Mariano R., *La lotta per il diritto*, III ed, Laterza, Bari 1960;

Quiroz Vitale M., *Tratta di donne e minori, Iron Triangles e politiche dell'accoglienza*, in Astori R., Cappelletti A., *Lo straniero e l'ospite. Diritto. Società. Cultura*, Giappichelli, Torino 2002, p.p. 235-285;

Spiezia F., Frezza F., Pace N. M., *Il traffico e lo sfruttamento di esseri umani. Primo commento alla legge di modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo*, Presentazione di Piero L. Vigna, Giuffrè, Milano 2002;

Virga P., in *Diritto amministrativo*, vol. II, Giuffrè, Milano 1987.